

TESTO PREVIGENTE LEGGE 21/1992 - NCC	TESTO L 21/1992 CON MODIFICHE DL 143/18
<p>Art. 3. Servizio di noleggio con conducente.</p> <p>1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.</p> <p>2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.</p> <p>3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, <u>esclusivamente</u>, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.</p>	<p>Art. 3. Servizio di noleggio con conducente.</p> <p>1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.</p> <p>2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.</p> <p>3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.</p>
<p>Art. 11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</p> <p>1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.</p> <p>2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.</p> <p>3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, <u>esclusivamente</u> all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree</p>	<p>Art. 11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</p> <p>1. <i>identico</i></p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p>